

**IN BREVE n. 035-2019**

**a cura di  
Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI  
E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI FERMO**

**CONVEGNO**

## **IL MEDICO E LA PRIVACY**

**Teoria e pratica: il codice deontologico e la legge sulla privacy  
nel mondo del professionista medico  
e delle strutture sanitarie pubbliche e private**

**Sabato 7 settembre 2019**

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Corso Cefalonia n. 69 - FERMO

Evento ECM n. 2603-273049 6 crediti formativi



- 08,00 **Registrazione partecipanti**
- 08,15 **Saluto delle Autorità**
- 08,30 **Introduzione - Dott. ssa Anna Maria Calcagni Presidente OMCeO Fermo**
- 09,00 **Il segreto professionale nel codice deontologico e nella legge civile e penale  
Prof. Marco Perelli Ercolini**
- 10,00 **Il codice in materia di protezione dei dati personali:  
nuovo regolamento GDPR (General Data Protection Regulation) sulla Privacy  
- aspetti regolamentari e sanzionatori  
Avv. Paola Maddalena Ferrari**
- 11,00 **Adempimenti per il MMG e negli studi associati  
Dott. Paolo Misericordia - Medico di Medicina Generale**
- 11,30 **Adempimenti dell'odontoiatra  
Dott. Nicola Capriotti - Odontoiatra**
- 12,00 **Adempimenti negli ospedali e nelle strutture private  
Dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli - Presidente Omceo Pescara**
- 12,30 **Adempimenti negli ambulatori ASL  
Dott. Giovanni Lombardi - Specialista ambulatoriale interno**
- 13,00 **Aspetti particolari  
Avv. Paola Maddalena Ferrari**
- 13,30 **Dibattito con i relatori**
- 14,30 **Verifica**

*Responsabile scientifico:*

**Dott. ssa Anna Maria Calcagni Presidente OMCeO FERMO**

*Segreteria Organizzativa:* **Dott.ssa Maria Grazia Santini**

**OMCeO Fermo - Corso Cefalonia n. 69 - 63900 FERMO Tel 0734-221610 - fax 0734-216527 - [segreteria@omceofermo.it](mailto:segreteria@omceofermo.it)**

La partecipazione all'evento è gratuita. È obbligatoria l'iscrizione. L'apposita scheda è scaricabile dal sito internet [www.omceofermo.it](http://www.omceofermo.it), da inviare **ENTRO IL GIORNO 5 SETTEMBRE** per fax o e-mail

Il Convegno, riservato a Medici Chirurghi e Odontoiatri (tutte le discipline), assegna 6 crediti ECM per 99 partecipanti con priorità in base all'ordine di iscrizione.

## **CHIUSURA DEL FONDINPS, COSA COMPORTA PER LA PENSIONE INTEGRATIVA?** a cura di Alessandro Annunziata - 19/08/2019

La richiesta di chiusura del FondInps si è in realtà fatta spazio già negli anni precedenti dove stava diventando evidente, in base a statistiche e rilevazione di dati, che erano pochissimi gli iscritti a questo fondo che provvedevano poi ad effettuare i versamenti.

Fra le diverse forme di pensione integrativa che permettono al lavoratore di accantonare i propri risparmi, oltre alle forme note del FONDO APERTO, CHIUSO o PIP, c'era anche il **fondo complementare FondInps**.

### **LEGGI IN**

<https://leultime.info/pensione-integrativa-cosa-significa-la-chiusura-del-fondinps/>

### **LEGGI ANCHE**

Pensioni, Chiude FondInps. Stop alla previdenza integrativa statale

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/pensioni-addio-a-fondinps-la-previdenza-integrativa-statale-785657>

**VEDI NOTA (pubblicata su pag.31 di Italia Oggi di sabato 24 agosto 2019 a cura di Daniele Cirioli) SUL SITO**

[www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

## **SANZIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019: LA GUIDA**

**COMPLETA** da F Informazione Fiscale a cura di Francesco Oliva

Fattura elettronica omessa, errata o inviata in ritardo: ecco la guida completa alle sanzioni 2019 previste a regime e durante il periodo di moratoria. Una dettagliata analisi normativa, le tabelle di sintesi alle sanzioni previste in materia di fatturazione elettronica ed il codice tributo eventualmente da utilizzare nel modello F24.

### **LEGGI IN**

<https://www.informazionefiscale.it/sanzioni-fatturazione-elettronica-tardiva-in-ritardo>

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Guida fatt.elettronica e servizi Agenzia (documento 156)**

**IL DIPENDENTE NON DETRAE IL CONTRIBUTO ALL'ORDINE** da Sole 24 ore - risposta 1844 a cura di Alfredo Calvano

**D** - Un dipendente di uno studio professionale con redditi da lavoro dipendente, ha iniziato il tirocinio professionale della durata di un anno e mezzo per commercialisti ed esperti contabili, versando 200 euro di contributo all'Ordine. Tale somma è deducibile dal reddito?

**R** - Tra le tipologie di spese contemplate dal Tuir (Dpr 917/1986), cui viene attribuita rilevanza fiscale come oneri deducibili/ detraibili, non figura quella sostenuta a titolo di versamento di contributo all'ordine professionale di (futura) appartenenza dell'interessato. È però importante evidenziare che la preclusione opera soltanto nei confronti dei contribuenti che abbiano la disponibilità esclusiva di redditi che non provengano anche dall'esercizio di un'attività professionale svolta sotto la soggettività Iva; sussistendo la titolarità anche di questa categoria reddituale, il contributo all'Ordine è da essa ordinariamente deducibile (in quanto inerente), fatta eccezione per i redditi di lavoro autonomo conseguiti in regime forfettario.

### **GLI SGRAVI SULL'AFFITTO DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO** da Sole 24 ore - risposta 1847 a cura di Giuseppe Merlino

**D** - Un contribuente sostiene spese universitarie per il figlio iscritto in un ateneo italiano. Tale università ha anche una sede negli Stati Uniti, presso la quale gli studenti italiani frequentano dei corsi: è ammessa la detrazione delle spese sostenute per i canoni di locazione pagati per l'alloggio negli Stati Uniti?

**R** - La detrazione dei canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede può spettare anche a studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università situata fuori dal territorio nazionale purché sia ubicata in uno degli Stati dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (cfr. articolo 15, comma 1, lettera i-sexies e lettera r-sexies.01, del Tuir: circolare 13/E/ 2019). Ciò premesso, la risposta al quesito è affermativa sempre che la sede dell'università italiana presso la quale il figlio del lettore è iscritto dista almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa dal comune di residenza dello studente.

### **VECCHIA-DOMANDA DI RISCATTO: RITIRABILE SE SENZA RISPOSTA** da Sole 24 ore - risposta 1881 a cura di Aldo Ciccarella

**D** - Mia sorella di 44 anni (insegnante di ruolo dal 2005/2006 + quattro anni di pre-ruolo) a maggio 2008 ha chiesto all'Inpdap il riscatto di laurea (quattro anni, dal 1994/95 al 1997/98), ma non ha ancora ricevuto una risposta con l'importo da versare. Alla luce dell'entrata in vigore del riscatto agevolato cosa le conviene fare? Quanti anni può riscattare con il metodo agevolato? La richiesta fatta all'Inpdap nel 2005 va annullata? Orientativamente che importo totale deve versare, dato che con il sistema agevolato può riscattare solo gli anni dal 1996 in poi?

**R** - Se il riscatto non si è ancora perfezionato con l'accettazione dell'onere, conviene ritirare la domanda in questione e proporre una nuova per gli anni di corso universitario dal 1996 in poi, al fine di poter ottenere i benefici previsti dall'articolo 20, comma 6 del DL 41/2019, convertito con modificazioni dalla legge 29/2019, che prevede un diverso sistema di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi universitari, più favorevole rispetto al passato, nel caso in cui la domanda di riscatto riguardi periodi che si collocano nel sistema di calcolo contributivo, quindi dopo il 31 dicembre 1995. Come riportato sul sito istituzionale dell'Inps, «l'onere è determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda e in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Per il 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.878 euro. A questo importo va applicata l'aliquota del 33 per cento.

Quindi, per le domande presentate nel corso del 2019, il costo per riscattare un anno di corso è pari a 5.239,74 euro».

## **TAGLI ALLE PENSIONI OLTRE I 100mila EURO**

(Legge 145/2018 articolo 1 commi da 261 a 268 - Circolare Inps 62/2019 e 116/2019)

Il taglio (durata per 5 anni) delle c.d. pensioni d'oro, riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva: sono escluse le pensioni liquidate interamente col sistema contributivo.

Sono inoltre escluse:

- le pensioni di invalidità;
- le pensioni di inabilità;
- le pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti dell'assicurato;
- le pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (legge 466/1980).

Anche le pensioni delle Casse professionali (DLgs 509/1994 e 103/1996) sono escluse dalla contribuzione e, conseguentemente, sono escluse dal taglio anche le pensioni da totalizzazione o da cumulo nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto alla pensione.

## **MEDICI - SCHEMA DI DECRETO ATTUATIVO LEGGE GELLI: NIENTE ECM, NIENTE COPERTURA ASSICURATIVA**

**«il diritto di rivalsa dell'assicuratore può essere esercitato nei confronti dell'assicurato qualora l'esercente la professione non abbia regolarmente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità»**

Professionisti sanitari inadempienti sull'ECM, niente copertura assicurativa.

Il sanitario che non è in regola coll'ECM, in caso di danni procurati al paziente potrà subire il diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicurativa e dovrà risarcire il paziente in proprio.

E'quanto previsto lo schema del regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per gli esercenti le professioni sanitarie in attuazione della legge Gelli articolo 10 comma 6:

*con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture*

*sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.67.*

## **SPECIALIZZANDI IN CORSIA MA NON COME TAPPABUCHI** da Newsletter OMCEOMI n. 35/2019

Il Presidente OMCEOMI Roberto Carlo Rossi rispetto alla scelta di Regione Lombardia di impiegare in corsia 2000 specializzandi sottolinea: “ Se questo provvedimento viene fatto per dare pieno titolo alla formazione degli specializzandi, e una autonomia completa al loro percorso formativo, sono assolutamente d'accordo perché è quanto il nostro Ordine chiede da anni. Però, se questo deve diventare una via di fuga alla responsabilità delle istituzioni per avere organici completi, usando gli specializzandi come tappabuchi, allora non ci vede d'accordo. In sostanza, se anziché assumere medici formati, si sceglie di impiegare specializzandi, dando loro responsabilità e poco sostegno, allora diciamo un secco “no”. Deve essere ben chiaro il concetto che prima si forma l'organico con medici già strutturati, poi si aggiungono gli specializzandi che devono essere un di più. Dapprima come tirocinanti e poi, una volta completato il corso di studi, potranno essere assunti come forza lavoro. Non deve diventare questa scelta una scappatoia alle assunzioni».

### **LEGGI IN**

[https://www.servizipress.com/visualizza\\_pdf\\_da\\_email.php?id\\_articolo=1940017&customer=428](https://www.servizipress.com/visualizza_pdf_da_email.php?id_articolo=1940017&customer=428)

## **FARMACI PER INIEZIONE INTRA VITREALE: REALE EQUIVALENZA?**

da Newsletter OMCEOMI n. 35/2019

Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano scrive in Regione in risposta ad una preoccupata lettera ricevuta da due prestigiose società scientifiche in campo oculistico riguardante la DGR XI / 1986 del 23/07/2019. In sostanza, viene richiesto un parere e un intervento all'OMCEOMI, relativamente alla complessa vicenda dell'equivalenza tra i farmaci utilizzati in iniezione intravitreale per la degenerazione maculare senile e per l'edema maculare nel soggetto diabetico. In attesa di approfondire tale tematica e dell'espressione ufficiale del Consiglio Direttivo dell'Ente, il Presidente ha richiesto a Regione Lombardia di dare urgente corso alla condivisibile istanza dei Colleghi di "elaborare linee di indirizzo" di livello regionale, in merito a garanzie sulla preparazione e qualità del prodotto frazionato, modalità di continuità terapeutica, switch terapeutico senza danno ai pazienti, consenso informato condiviso fra le varie strutture e definizione della catena di responsabilità in caso di eventi avversi, nell'interesse dei pazienti coinvolti e a tutela dei professionisti che operano nelle strutture pubbliche.

### **LEGGI IN (CTRL + clic)**

- [Deliberazione N° XI 1986 Seduta del 23 luglio 2019](#)
- [Lettera OMCEOMI](#)

## **INL - CONCORSO PER ISPETTORI DEL LAVORO** da DplMo - fonte Ispettorato Nazionale del Lavoro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale "Concorsi ed Esami" n. 68 del 27 agosto 2019, il Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'INAIL.

In particolare, sono previsti:

- 691 unità per il profilo di Ispettore del lavoro;
- 131 unità per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui 13 riservati al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- 635 unità per il profilo professionale amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell'INAIL, di cui 127 riservati al personale di ruolo dell'INAIL;
- 57 unità per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III – F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui 6 riservati al personale di ruolo del Ministero del lavoro.

**PER BANDO CONCORSO LEGGI IN (CTRL+ clic)**

[Il Bando del Concorso](#)

## **ASS. NUCLEO FAMILIARE - LIVELLI REDDITUALI e DOMANDE 2019**

fonte INPS

La legge 13 maggio 1988, n. 153 ha stabilito che i livelli di reddito familiare per il pagamento dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) siano rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT.

Con la circolare INPS 17 maggio 2019, n. 66 l'Istituto comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 validi ai fini della corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare.

Come indicato nella circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45, i lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali fino al 31 marzo 2019 era prevista la presentazione della domanda di ANF al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF DIP, dal 1° giugno 2019 potranno accedere alla procedura telematica Assegno per il nucleo familiare: lavoratori dipendenti di aziende attive anche per inviare le domande di ANF DIP per il periodo di riferimento 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.

Le tabelle con i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari, sono allegati alla circolare.

Col messaggio 3119 del 26 agosto 2019, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (revocando le precedenti istruzioni del messaggio 1777/2019) ha ora precisato che *"fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento - si parla dei flussi telematici Uniemens - le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro secondo le disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017"*.

Di conseguenza, fino alla entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia, restano valide le modalità attualmente in uso.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3119 del 26.08.2019 (documento 157)**

**PER MESSAGGIO 1777/2019 LEGGI IN (CTRL+ clic) [mess. n. 1777 del 8.05.2019](#)**

## **FATTURA ELETTRONICA IN NOME E PER CONTO: CHI DEVE**

**APPORRE LA FIRMA DIGITALE?** da F InformazioneFiscale a cura di Anna Maria D'Andrea

**Fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore, chiarimenti sull'apposizione della firma digitale. L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 348 del 28 agosto 2019 analizza le diverse ipotesi.**

Fattura elettronica in nome e per conto del prestatore, a chi il compito di apporre la firma digitale sul documento?

È questo il punto sul quale l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 348 del 28 agosto 2019 fornisce alcune indicazioni.

### **LEGGI IN**

<https://www.informazionefiscale.it/fattura-elettronica-in-nome-conto-prestatore-firma-digitale>

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interpello 348 del 28.08.2019 (documento 158)**

## **PENSIONE ANTICIPATA** (estratto da PensioniOggi e sito Inps)

La «pensione anticipata» è il trattamento previdenziale conseguibile a prescindere dall'età anagrafica.

Nella previdenza pubblica obbligatoria (assicurazione obbligatoria, gestioni speciali lavoratori autonomi, fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi, gestione separata Inps) sino al 31 dicembre 2026 è necessaria una anzianità contributiva di

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi per le donne

con un periodo minimo di contribuzione di 35 anni (con esclusione dei periodi figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e malattia - Inps circolare 180/2014).

Sostituisce (riforma Fornero) dal 1° gennaio 2012 la «pensione di anzianità».

Con la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016 articolo 1, co. 194) è stata abolita la riduzione ancorata al tempo mancante per il raggiungimento di un limite minimo di età fissato in 62 anni.

Per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019 è prevista una finestra mobile che comporta lo slittamento nella percezione del primo rateo di pensione in misura pari a tre mesi dalla maturazione.

Per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 31 dicembre 1995 e sono a esclusivo sistema contributivo, oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione anticipata coi i requisiti di cui sopra, possono andare in pensione al compimento dei 63 anni a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, di riscatto; esclusi quindi i periodi accreditati figurativamente a qualsiasi titolo) e la prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Inoltre il requisito anagrafico dei 63 anni di età soggiace agli adeguamenti biennali legato alle speranze di vita (biennio 2019-2020: 64 anni).

A partire dal 1° gennaio 2019 il DL 4/2019 ha reintrodotto una finestra mobile trimestrale.

## **PER NON DIMENTICARE I TAGLI ALLE PENSIONI**

### **VEDI IN**

<https://www.youtube.com/watch?v=U9-9WBABSNk&feature=youtu.be>